



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l’art. 4 che dispone che per l’esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4.

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1,

lettera a) precisando che la predetta disposizione ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, mentre fino a tale anno la quota del cinque per mille continua ad essere destinata agli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a) del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (ovvero sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, il quale, dopo aver ribadito a sua volta che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 1, comma 1, lettera a), nel disciplinare altresì le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti ammessi, ha disposto che ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblichi, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 del medesimo decreto (articolo 9, comma 1) ed entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate (articolo 8, comma 2);

RITENUTA la non perentorietà dei termini indicati dai su citati articolo 9, comma 1, e articolo 8, comma 2, del sopra menzionato D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTO l'articolo 101, comma 8, del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017 che dispone che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

CONSIDERATO pertanto che la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS è situazione nella quale non interviene alcuna soluzione di continuità in ordine al requisito soggettivo richiesto per poter accedere al beneficio del cinque per mille;

VISTE le note prot. n. 12106 del 17/01/2025, acquisita da questa Direzione Generale al prot. n. 782 del 20/01/2025, e prot. n. 136567 del 19/03/2025, acquisita da questa Direzione Generale al prot. n. 3851 del 19/03/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi - Ufficio Segreteria Tecnica ha trasmesso gli elenchi degli enti cancellati dall'anagrafe delle ONLUS e verificata la loro iscrizione al RUNTS;

VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2020, al n. 1938, il quale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;

VISTO il D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, il quale, in applicazione dell'articolo 30 del citato D.M. n. 106 del 2020, ha fissato al 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale il RUNTS è divenuto operativo;

VISTO altresì il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e, segnatamente, l'articolo 9, comma 6, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 111 del 2017 hanno effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS, limitatamente alle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal già citato D.P.C.M. 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2025;

RITENUTA necessaria una lettura sistematica, coordinata ed integrata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e nel D.P.C.M. del 23 luglio 2020 riguardante la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille che tenga conto della coesistenza, anche per l'anno di riferimento (di perdurante transizione al sistema del RUNTS), di diverse fonti di popolamento del RUNTS e della eterogeneità dei presupposti che danno luogo, per tali anni, ad un utile accreditamento;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire una lettura del dato normativo nell'ottica della continuità, in grado di assicurare la conservazione del requisito soggettivo richiesto per poter accedere al beneficio del 5 per mille;

VISTA la nota, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 1175 del 24/01/2025, con la quale Infocamere S.C.p.A. ha comunicato che al 31/12/2024 tutte le pratiche di trasmigrazione che erano state prese in carico dagli Uffici RUNTS risultano evase e che pertanto è stato chiuso il processo di trasmigrazione;

PRESO ATTO che gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del cinque per mille A.F. 2024 pubblicati in data 30 dicembre 2024 sono stati formati da Infocamere S.C.p.A. partendo da una estrazione dei dati dal RUNTS nella prima decade di dicembre 2024;

CONSIDERATO che si è pertanto reso necessario provvedere un aggiornamento degli elenchi sopra indicati al fine di ricomprendervi tutti gli enti aventi titolo in quanto in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'utile accreditamento al cinque per mille alla data del 31 dicembre 2024;

VISTO il D.D. n. 5 del 19 febbraio 2025 con il quale è stato modificato, per le motivazioni ivi indicate, l'algoritmo approvato con il precedente D.D. n. 369 del 20 dicembre 2024, sulla cui base sono stati formati gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi A.F. 2024 pubblicati in data 30 dicembre 2024;

VISTI gli acclusi elenchi aggiornati formati da Infocamere S.C.p.A. sulla scorta dell'algoritmo approvato con il sopra menzionato decreto n. 5 del 19 febbraio 2025;

RITENUTO di approvare gli acclusi elenchi di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 in versione aggiornata rispetto a quelli da ultimo approvati con decreto n. 371 del 30 dicembre 2024 e l'elenco permanente di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

1. È approvato l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 contenuto nell'allegato "C".

ARTICOLO 3

1. Gli enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus parteciperanno al riparto del 5xMille per effetto dell'inserimento negli elenchi pubblicati da Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 4

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".